



— STUDIO LEGALE —
AVV. CARMELO BLANCO

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. – SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART.414 C.P.C.
CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
EX ART.700 E 669-TERDECIES C.P.C.
ED ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

* * * * *

PER: Rudilosso Giovanna (c.f. RDLGNN74H60F251K), nata a Mistretta (ME) il 20.06.1974 e residente a Pettineo (ME) nella via Santa Caterina n°6, rappresentata e difesa dall'**avv. Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P)**, del foro di Ragusa per mandato su separato foglio da considerarsi in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriella Serraino, sito in Messina nella Via G. La Farina, isol. 278, n°17, si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0932/456177 o all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII, Ambito Territoriale per la provincia di Messina, via Via San Paolo, 361 ex IAI), in persona del Ministro *pro tempore* (c.f./p. IVA 80185250588), presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Messina;

IN FATTO

Premesso che la sig.ra Rudilosso Giovanna con atto depositato il 30.11.2023 ed iscritto al R.G. n°6175/2023, Sez. Lavoro, agiva avverso le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021/2024 avanti al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, chiedendo la tutela cautelare incidentale, mercè il ricorso che di seguito integralmente si trascrive:

«TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.
CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
EX ART.700 E 669-TERDECIES C.P.C.
ED ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

* * * * *

PER: Rudilosso Giovanna (c.f. RDLGNN74H60F251K), nata a Mistretta (ME) il 20.06.1974 e residente a Pettineo (ME) nella via Santa Caterina n°6, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P), del foro di Ragusa per mandato su separato fogli da considerarsi in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriella Serraino, sito in Messina nella Via G. La Farina, isol. 278, n°17, si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0932/456177 o all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII, Ambito



Territoriale per la provincia di Messina, via Via San Paolo, 361 ex LAI), in persona del Ministro pro tempore (c.f./p. IV A 80185250588), presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Messina;

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 13.04.2021, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, presso l'ITET. "Tomasi di Lampedusa" di Messina, per i profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico (Allegato n°1).

L'odierna ricorrente, alla sezione relativa ai titoli di servizio non precedentemente dichiarati della domanda predetta, ha indicato tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1) N°242 giorni per l'A.S. 2017/2018, presso Istituto Alberghiero "Arcangelo di Florena" di S. Stefano di Camastra (ME);
- 2) N°150 giorni per l'A.S. 2018/2019, presso scuola Liceo "Sciascia - Fermi" di Sant'Agata di Militello (ME);
- 3) N°260 giorni per l'A.S. 2019/2020, presso scuola Liceo "Sciascia - Fermi" di Sant'Agata di Militello (ME);
- 4) N°211 giorni per l'A.S. 2020/2021, presso Liceo "Sciascia - Fermi" di Sant'Agata di Militello (ME).

Tale servizio è stato reso negli anni dalla ricorrente alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno di vari istituti scolastici della provincia di Messina, come Asacom, ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, come si evince dalla certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e come da autocertificazione (Vedasi allegato n°2). Si tenga conto che il certificato SAP attesta, addirittura, come sede di servizio, ad esempio, "ISTITUTO COMPRENSIVO MILITI" inquadrando la qualifica in "8.1.5.1.0.4 - collaboratore scolastico - bidello" (come evidenziato alle pagg.2 e 7 dell'allegato n°2).

Ebbene, in base ai titoli posseduti ed al servizio sopra indicato, che deve essere valutato come "altro servizio" ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/3, punto B), comma 6) per il profilo di Guardarobiere ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B), comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, così come stabilito dal D.M. n°50 dello 03.03.2021, si ritiene che la sig.ra Rudilosso ha diritto a che gli vengano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: il punteggio di 11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, il punteggio di 11,82 per il profilo di Guardarobiere ed il punteggio di 11,82 per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Ebbene, con nota Prot. n°0021462 del 30.08.2021, l'Ufficio Scolastico Provinciale ha pubblicato la graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 (Vedasi allegato n°3). A questo punto, l'odierna ricorrente ha verificato che gli era stato correttamente attribuito il punteggio complessivo per i titoli presentati ed il servizio prestato, e precisamente: il punteggio di 11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, il punteggio di 11,82 per il profilo di Guardarobiere ed il punteggio di 11,82 per il profilo di Collaboratore Scolastico. In sostanza, la Rudilosso ha verificato che gli era stato attribuito il corretto punteggio per tutto il servizio inserito nella domanda presentata in data 13.04.2021.

Successivamente, in data 06.11.2023, con nota Prot. n°15153 l'I.C. "Militi" di Barcellona Pozzo di Gotto stipulava un



contratto di lavoro per una supplenza breve per il profilo di Collaboratore Scolastico con l'odierna ricorrente, in base alla propria posizione in graduatoria ATA. Tuttavia, a seguito di procedura di verifica interna lo stesso Istituto Scolastico decretava la correzione del punteggio con provvedimento Prot. n°0015453 del 10.11.2023, eliminando tutto il servizio Asacom sopra richiamato (Vedasi allegato n°4), di conseguenza l'I.C. "Militi" decretava, con nota Prot. n°0015548 del 13.11.2023, la risoluzione del contratto di lavoro per la supplenza breve di cui sopra. In particolare, l'I.C. "Militi" con la nota Prot. n°0015453 ha comunicato all'odierna ricorrente la verifica e convalida dei dati dalla stessa inseriti nella propria domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, ricalcolandone il punteggio e attribuendole punti 7,77 per il profilo di Assistente Amministrativo (Posizione in graduatoria oltre il n°4361), punti 7,47 per il profilo di Guardarobiere e punti 7,47 per il profilo di Collaboratore Scolastico (Posizione in graduatoria oltre il n°3591). In buona sostanza l'istituto scolastico, a seguito di verifiche interne derivanti dalla chiamata per la supplenza, ha riconosciuto all'odierna ricorrente esclusivamente il punteggio relativo ai titoli, mentre le ha detratto integralmente tutto il punteggio che le era stato precedentemente riconosciuto in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva per il servizio reso quale ausiliario presso diverse scuole statali della provincia di Messina dall'A.S. 2017/2018 e sino all'A.S. 2020/2021, come sopra elencato, e non completando la procedura di incarico della supplenza a favore dell'odierna ricorrente per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Si tenga conto che le predette graduatorie vengono utilizzate dal MIM, già MIUR, per assegnare supplenze, brevi o di lunga durata, per il personale ATA presso le scuole statali della provincia, in forza al punteggio complessivo ed alla posizione rivestita all'interno della graduatoria da parte di ogni singolo candidato; per cui è fondamentale avere un alto punteggio e, di conseguenza, una alta posizione in graduatoria. Inoltre, la posizione varia al variare del punteggio che può essere incrementato, ad ogni aggiornamento triennale, marginalmente con il conseguimento di nuovi titoli (la lista dei titoli spendibili è alquanto limitata e, comunque, conferiscono punteggi bassi), ma soprattutto svolgendo ulteriore servizio. A tal proposito si tenga conto pure che non tutto il servizio ha lo stesso valore in termini di punteggio: quello che vale di più è proprio quello svolto alle dipendenze dirette del MIM presso le scuole statali. Per cui è fondamentale ottenere incarichi, anche brevi, tramite la stessa graduatoria ATA alle dirette dipendenze del MIM, come in effetti era riuscita ad ottenere l'odierna ricorrente nello scorso mese di novembre 2023.

Ancora, le tabelle di valutazione, allegate al D.M. n°50/21, prevedono per ogni profilo professionale un punto B, suddiviso sostanzialmente in tre commi, relativo alla valutazione del servizio, suddiviso, in buona sostanza, in tre diverse tipologie.

Pertanto, è di fondamentale importanza per ogni candidato inserito nelle graduatorie di III Fascia ATA avere un punteggio abbastanza alto da trovarsi in posizione utile all'ottenimento di supplenze, più o meno lunghe, da parte del MIM, giacché ciò permette non solo di ottenere la connessa retribuzione per il lavoro prestato, ma soprattutto per incrementare in maniera importante e sostanziale il proprio bagaglio professionale ed il proprio punteggio, scalando, di conseguenza, le posizioni in graduatorie. Ancora, dopo che i candidati svolgono 24 mesi complessivi di incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIM presso le scuole statali, vengono inseriti nelle Graduatorie permanenti: ciò determina la possibilità di ottenere nuovi e più duraturi



incarichi, ma, soprattutto, la possibilità dell'immissione a ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, in via principale, avverso la graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 siccome rideterminata a seguito della suddetta nota Prot. n°0015453 del 10.11.2023, l'I.C. "Militi" di Barcellona Pozzo di Gotto e, quindi, il nuovo riposizionamento all'interno della graduatoria definitiva, nonché la risoluzione del contratto Prot. n°0015548 e la stessa nota Prot. n°0015453 ed ogni altro atto antecedente o successivo, comunque inerente, presupposto o consequenziale, nonché per l'ottenimento del risarcimento danni connesso, la sig.ra Rudilosso Giovanna, a mezzo del sottoscritto procuratore, propone ricorso per ottenerne l'annullamento ed il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla valutazione di tutto il servizio prestato, così come sopra indicato e come correttamente ed inizialmente attribuito dallo stesso MIM, già MIUR, resistente in seno alla graduatoria definitiva, nonché la condanna dell'Amministrazione Scolastica all'assegnazione in favore della ricorrente del connesso punteggio ai sensi del D.M. n°50/2021, con consequenziale corretto riposizionamento della ricorrente in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2024, anche ai fini dell'iscrizione provvisoria così come prevista dall'art.8, comma 4, del predetto Decreto Ministeriale n°50/2021, nonché, in via subordinata all'accoglimento della superiore domanda principale, il risarcimento del danno derivante dalla mancata assegnazione dell'incarico di supplenza ed il punteggio ulteriore derivante dalla supplenza revocata col provvedimento di individuazione Prot. n°15453 del 10.11.2023.

Gli atti impugnati infatti si appalesano illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) Sulla giurisdizione per la materia in capo al Tribunale ordinario di Messina, Sezione Lavoro.

La giurisdizione per la materia oggetto del presente ricorso è sicuramente in capo al Tribunale Ordinario adito e non in capo al Giudice Amministrativo.

Innanzitutto, perché così disposto dallo stesso D.M. n°50/2021, all'art. 8, comma 4.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa diverse volte in materia, ma di recente ha emesso in tal senso due Ordinanze, la n°27729/2023 e la n°27746/2023 (Vedasi allegato n°6), con le quali riconosce in via definitiva la giurisdizione in capo al giudice ordinario in materia di impugnazione delle graduatorie triennali di circolo e di istituto di III Fascia ATA ex D.M. n°50/21. La decisione della Suprema Corte si fonda sinteticamente sui seguenti elementi:

-la formazione delle graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente nella normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima;

-non è prevista l'istituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, che è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegare e successivamente agli uffici scolastici provinciali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, procedendo alla rettifica del punteggio;



-a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali;

-la competenza spetta al giudice ordinario qualora (come nel caso in specie) la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, uniformandosi alla giurisprudenza precedente (Cass., Sez. Un., n°17123/2019);

-dopo l'inserimento in graduatoria con un determinato punteggio, qualsiasi intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico;

-l'inserimento dei candidati nelle graduatorie è caratterizzato dall'automatismo, che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti in base ai titoli dichiarati, senza valutazione discrezionale;

-la costituzione delle graduatorie non è un procedimento di natura selettiva, ma consiste esclusivamente nella formazione di un elenco «...attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto».

Pertanto, nessun dubbio dovrebbe sorgere in merito alla giurisdizione in capo al Tribunale civile adito per la questione in esame e, di conseguenza, andrà sicuramente rigettata qualsiasi eccezione in tal senso, anche perché non si sta impugnando il bando, bensì l'interpretazione restrittiva ed ingiustificata di esso da parte del Ministero resistente.

II) Irregolarità del procedimento per lesione del diritto di difesa.

Come detto, in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive all'odierna ricorrente era stato attribuito il corretto punteggio per i titoli e, soprattutto, per il servizio reso come ausiliario presso diverse scuole statali della provincia di Messina. Tuttavia, successivamente, l'I.C. "Militi" di Barcellona Pozzo di Gotto ha comunicato all'odierna ricorrente la verifica e convalida del punteggio, riducendoglielo sensibilmente a seguito della detrazione integrale del punteggio relativo al servizio.

Ebbene, la nota Prot. n°0015453 del 10.11.2023, emanata dall'Amministrazione scolastica, non contiene alcuna informazione alla parte relativa ai termini ed ai modi di impugnazione della stessa, ledendone il diritto di difesa.

Pertanto, le graduatorie oggetto di causa vanno riformate, riconoscendo il diritto della Rudilosso alla valutazione del servizio indicato nella propria domanda e conseguente assegnazione del relativo punteggio, anche per questo motivo.

III) Illegittimità integrante violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dal fine e per irragionevolezza della scelta di non riconoscere alla ricorrente il punteggio per il servizio svolto quale ausiliario dal 2017 al 2021 presso diverse scuole statali della provincia di Messina. Violazione delle Tabelle di valutazione Allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, Allegato A/3, punto B), comma 6) per il profilo di Guardarobiere e Allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, al Decreto Ministeriale n°50/2021. Violazione dei principi ispiratori il



D.M. n°50/2021. Violazione dell'art.45 della L. n°144/99.

Il servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente va così valutato:

-ai sensi della tabella di valutazione A/1, Punto B), comma 8), di cui al D.M. n°50/21, per il profilo di Assistente Amministrativo ai sensi dell'allegato A/2, quale servizio utile per la sua valutazione come «Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/3, punto B), comma 6, per il profilo professionale di Guardarobiere, quale servizio utile come «Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 5.1) (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/5, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, quale servizio utile come «Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Come peraltro correttamente fatto dall'Amministrazione Scolastica in sede di graduatorie definitive e sino all'emissione della predetta nota di correzione e rettifica.

Infatti, la ricorrente, come detto, avendo svolto dal 2017 al 2021 attività lavorativa all'interno diverse scuole statali della provincia di Messina, seppur non alle dirette dipendenze del MIM, già MIUR, ha diritto comunque alla valutazione del servizio da essa indicato in domanda stante l'ampio ed esteso concetto di "servizio" indicato dal D.M. n°50/21, ricomprendendo, a giudizio dello scrivente, qualsiasi altro tipo di servizio reso all'interno delle scuole pubbliche, interpretazione condivisa dal Tribunale di Ragusa, il quale si è espresso conformemente con numerose sentenze e connessi provvedimenti di urgenza di cui infra (Vedasi allegati n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14).



Infatti, laddove il D.M. n°50/21 avesse voluto restringere la valutabilità dei titoli esclusivamente all'attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali, non avrebbe certamente previsto il punto B), comma 8 nella tabella A/1 per AA ed il punto B), comma 5 nella tabella A/5 per CS.

Invero, le funzioni ausiliarie nella scuola indicata nella domanda di inserimento dalla ricorrente sono state assicurate per circa 4 anni grazie proprio agli accordi stipulati col Provveditorato agli Studi di Messina.

Ciò posto, appare davvero contraddittorio ed irragionevole usufruire per anni del servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperativa per poi dare spazio ai fini della stabilizzazione esclusivamente a soggetti con precedenti rapporti di lavoro dipendente con le Amministrazioni Statali o Enti Locali!

Quanto detto vale ancor di più ove si consideri che il servizio presso le diverse cooperative svolto dalla ricorrente era un rapporto di lavoro a tempo determinato finanziato con denaro pubblico, a seguito di misure di intervento per l'occupazione mediante convenzioni con soggetti anche privati che assumevano la veste di concessionari (cfr. sul punto CGA 4/11/2008 n°878), il cui rapporto era stato assolutamente organizzato dalla scuola utilizzatrice del servizio con contributi previdenziali regolarmente versati.

Inoltre, tutto il servizio reso dalla Rudilosso è stato reso all'interno di diverse scuole statali della provincia di Messina ed organizzato direttamente dalle scuole utilizzatrici, come dalle dichiarazioni rese dagli stessi istituti.

Invero, una diversa interpretazione del D.M. frusterebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità (sul punto cfr. Consiglio di Stato del 5.02.2009 n°640 dove in caso simile in un concorso pubblico per un posto di istruttore, è stato valutato valido il rapporto convenzionale instaurato da un soggetto con il comune pur in assenza di rapporto di pubblico impiego).

Si ritiene quindi, che tutto il servizio prestato dalla ricorrente come ausiliario ed indicato in domanda di conferma/aggiornamento per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/2021, tutto reso presso diverse scuole statali della provincia di Messina, debba senz'altro essere valutato ai fini dell'inserimento corretto della ricorrente nelle graduatorie per cui è causa. Di conseguenza, va attribuito alla Rudilosso il connesso punteggio, con il conseguente riposizionamento della stessa all'interno delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021/2024.

Sul punto, come preannunciato, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di pronunciarsi con diverse recenti sentenze su altrettanti casi simili a quello in specie, rilevando come indubbiamente il servizio prestato come ausiliare anche se non alle dirette dipendenze di scuole statali, andava adeguatamente valutato così come previsto dal bando, nonché il Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro [cfr. Tribunale di Ragusa, sezione Lavoro, Sent. n°810 ed 811 del 2013, Sent. n°677, 678 e 679 del 2017 (tutte passate in giudicato) e Sent. n°603, 739, 740 e 741 del 2023; Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, Sent. n°105/2022 del 03-02-2022].

Nei precedenti in esame, il Tribunale ha così statuito: «...ritenuto che, anzitutto, in base al criterio di interpretazione letterale la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello reso alle dirette dipendenze dello stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile quale titolo utile ai fini del punteggio



da assegnarsi in graduatoria anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni in parola, giacché diversamente resterebbe priva di utilità la previsione del servizio nelle scuole in parola, rientrando un tale servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Ritenuto, ancora, che poiché tra gli istituti scolastici menzionati al fine di considerare utile il servizio presso di essi prestato, vi sono le scuole non statali e poiché come dedotto dallo stesso MIUR nelle note conclusionali del 4.06.12, per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, non si vede perché non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche, ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, posto che – per l'appunto è valutato utile il servizio reso anche in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata; ritenuto che, in verità, in base ad una lettura sistematica delle previsioni di cui alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si sia inteso valorizzare da un lato l'esperienza maturata nel settore di riferimento presso scuole sia pubbliche che private (a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante) e, dall'altro l'esistenza di un pubblico impiego ("servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali"), indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego; ritenuto che vada quindi accolto il ricorso...» (Trib. Ragusa, Sent. n°810/2013 e 811/2013 – Allegato n°7).

In sede cautelare il medesimo Tribunale, emettendo ordinanza di accoglimento, tra l'altro evidenziava che: «...d'altra parte, ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente, sfuggirebbe il motivo della previsione espressa dal "servizio prestato in..." (vale a dire "presso") le scuole elencate nelle summenzionate tabelle» (Provvedimento cautelare Cron. n°1667/2016 – Allegato n°10).

Ancora, Il Tribunale di Ragusa nelle sentenze n°677, 678 e 679 del 2017, sulla questione dichiara «...nel caso in specie, il Ministero non ha posto in dubbio il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie (in cui erano già state inserite prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2014/17); pertanto si controverte unicamente della valutabilità del servizio pacificamente prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenti di un ente pubblico, ma di un soggetto privato», ed ancora che «...la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità» (Allegato n°8).

Ma il Giudice fa suo anche il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n°161/2015, che statuisce, in materia di valutazioni dei titoli e dei servizi per le graduatorie per l'insegnamento, che la natura della controparte del rapporto non assume rilievo, «sicché il servizio in una istituzione scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento di una certa posizione in graduatoria...».

Si tenga presente che il bando attuale, nella sua formulazione, è del tutto analogo a quelli oggetto dei predetti giudizi nei quali, come detto, anche nella fase cautelare è stata concessa la misura richiesta ex art. 700 c.p.c..

Alla luce di ciò, non vi possono essere dubbi sul fatto che la valutazione del servizio prestato dalla Rudilosso ed il punteggio



attribuite a seguito della nota Prot. n°0015453 del 10.11.2023 sia l'effetto di una valutazione errata, giacché non sono stati correttamente valutati i predetti periodi di servizio. In effetti, il MIUR, oggi MIM, in un primo momento aveva correttamente valutato il servizio reso dalla ricorrente come ausiliario presso diverse scuole statali, probabilmente perché memore della copiosa favorevole giurisprudenza del Tribunale di Ragusa e di Benevento, salvo poi cambiare idea in un secondo momento e, quindi, emettendo la nota oggetto di impugnazione.

In realtà, che la previsione del bando si debba interpretare nel senso di ricomprensivi, per la valutazione del servizio, anche quello svolto non alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali purché svolto presso le stesse, emerge *ictu oculi* anche dai riferimenti normativi indicati nelle premesse del D.M. in questione, primo fra tutti quello al D.M. 717/2014 che richiama, a sua volta, la legge 17.05.1999 n°144 art. 45 e successive integrazioni e modificazioni. Importante richiamo, questo, giacché, ai sensi del suddetto dato normativo, il Governo si impegna a realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione. In particolare, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 predetto «Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n°468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n°56 e succ. modifiche».

Orbene, appare evidente che se il D.M. 717/2014, richiamato dal nuovo D.M. n°50/2021, indicava espressamente quali riferimenti normativi posti a base della sua emanazione l'art. 45 della legge n°144/99, norma mirante ad organizzare i sistemi di incentivi all'occupazione specie per i lavoratori socialmente utili (prevedendo addirittura una quota di riserva a loro favore nei concorsi), appare alquanto illogico ed irrazionale che poi in sede di attuazione di tali principi, il servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperative presso Scuole Statali non venisse affatto valutato.

Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

IV) Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità nell'andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost..

Va, altresì, rilevato come la mancata valutazione del servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente e svolto quale ausiliario dal 2017 al 2021, per il tramite di cooperative, poi, lederebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione anche sotto altro aspetto.

Infatti, come si legge nel D.M. n°50/21 allegato A/1, punto B/7.2, per il profilo di Assistente Amministrativo, allegato A/3, punto B/5.2 per il profilo di Guardarobiere ed allegato A/5, punto B/4.2, per il profilo di Collaboratore Scolastico ed allegato A/5, punto B/4.2, per il profilo di Collaboratore Scolastico, viene considerato servizio utile anche quello svolto nelle scuole non statali anche paritarie sebbene in relazione ad esse difetti il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze con la Pubblica Amministrazione.

Orbene, tale esplicita previsione toglie ogni dubbio, ove ancora esistente, circa la doverosità della valutazione del servizio svolto dalla ricorrente all'interno delle scuole statali anche se non alle dipendenze della P.A..



A tal proposito, il Tribunale di Ragusa, con due recentissime ordinanze cautelari, ha chiarito che «...la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Se poi si considera che tra gli istituti scolastici elencati vi sono anche scuole non statali, e che per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, è irragionevole non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, essendo infatti valutato utile anche il servizio reso in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata.» (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, n°2 Ordinanze Cautelare del 18.11.2021 – inserite nell'allegato n°12).

Invero, se si dovesse ritenere valutabile solo il servizio reso alle dipendenze del MIM, già MIUR, o di altro Soggetto o Ente Pubblico, superflui sarebbero i punti del Bando sopra richiamati per i vari profili, come correttamente valutato peraltro dal Tribunale di Ragusa in diverse recenti ordinanze cautelari (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro: Ordinanza del 02.08.2023 emessa in seno al procedimento R.G. n°1347/2023; Ordinanza del 18.07.2023 emessa in seno al procedimento R.G. n°1319/2023 Cronol. 901/2022, in R.G. n°1858/2021; Cronol. 1844/2022, in R.G. n°2290/2021-1; Cronol. 902/2022, in R.G. n°1845/2021-1; Cronol. 899/2022, in R.G. n°1845/2021-1; Cronol. 385/2022, in R.G. n°2288/2021-1; Cronol. 14/2022, in R.G. n°1852/2021-1; Cronol. 13/2022, in R.G. n°1859/2021-1; Cronol. n°12299/2021, in R.G. n°1855/2021-1; Cronol. 12297/2021, in R.G. n°1861/2021-1; Cronol. 11415/2022, in R.G. n°1860/2021-1; Cronol. 11412/2021, in R.G. n°1853/2021-1; – Allegato n°12) e, in passato, con diverse sentenze ormai passate in giudicato e in ultimo con le sentenze n°603, 739, 740 e 741 del 2023 del Tribunale di Ragusa (Allegati n°13 e 14). Noché pure dal Tribunale di Benevento con la sentenza del 2022 sopra citata.

Del resto, riconoscere il servizio prestato in scuole private (paritarie e non) in assenza di un rapporto di pubblico impiego col MIM, e non già quello prestato all'interno di scuole statali ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici solo sul presupposto che non vi sia alcun rapporto di impiego col MIM, appare in aperto contrasto con il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione e, comunque, con la portata delle tabelle di valutazione richiamate dal precedente punto.

Inoltre, tale interpretazione estensiva non sarebbe a sua volta incostituzionale, come vorrebbe intendere il Ministero resistente, perché valuterebbe di più il servizio reso per un privato rispetto a quello reso per altro Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione. Tale eccezione è debole, giacché lo stesso bando già prevede tale ipotesi: ad esempio, confrontando il punto B), comma 6) e comma 7), della tabella A/3 per il profilo Guardarobiere, si vince che un anno di servizio presso una scuola paritaria (privata e, quindi, senza rapporto alcuno tra il candidato e l'amministrazione pubblica) vale 0,90 punti, mentre un



anno di servizio presso un ente pubblico, vale 0,60 punti!

V) Riconoscimento del punteggio che sarebbe maturato al completamento della supplenza.

Come detto, la ricorrente, era stata designata per una supplenza come Collaboratore Scolastico presso l'I.C. "Militi" di Barcellona Pozzo di Gotto dal 06.11.2023 e sino al 31.12.2023, ma il contratto è stato annullato, con provvedimento Prot. n°0015548 del 13.11.2023, a seguito dell'erronea correzione del punteggio.

Ebbene, tale incarico avrebbe fatto maturare all'odierna ricorrente il seguente punteggio:

- punto 0,20 per il profilo di Assistente Amministrativo, in base all'allegato A/ 1, punto B), comma 8);*
- punti 0,30 per il profilo di Guardarobiere, in base in base all'allegato A/ 3, punto B), comma 6);*
- punti 1 per il profilo di Collaboratore Scolastico, in base all'allegato A/ 5, punto B), comma 4.1).*

Non vi è dubbio che anche tale punteggio debba essere riconosciuto all'odierna ricorrente, stante l'illegittimità del provvedimento di correzione e, quindi, della graduatoria aggiornata.

VI) Richiesta di risarcimento danni subordinata e conseguente all'accoglimento delle superiori domande principali.

La domanda di risarcimento danni è collegata al riconoscimento delle precedenti domande principali presentate.

Sempre in conseguenza del fatto che l'odierna ricorrente, in forza al punteggio che aveva in graduatoria prima del provvedimento di correzione, era stata individuata come supplente per l'incarico di Collaboratore Scolastico presso l'I.C. "Militi" di Barcellona Pozzo di Gotto, per il periodo dal 06.11.2023 al 31.12.2023, con conseguente pagamento della retribuzione di € 3.000,00 complessivi, pari allo stipendio per i due mesi di servizio.

Pertanto, ritenuto l'errore interpretativo del MIM, non vi è dubbio che alla Rudilosso spetti, tra le altre, anche il risarcimento del danno, quantificato in € 3.000,00, ossia pari allo stipendio mensile della carica che avrebbe dovuto ricoprire dal 06.11.2023 e sino alla scadenza del contratto (31.12.2023), ovvero quell'altra maggiore o minore, benvisa al Tribunale Adito.

Per cui si chiede sin d'ora il risarcimento del predetto danno, compresi di interessi e rivalutazione, nonché il relativo punteggio in graduatoria.

DOMANDA CAUTELARE

Emissione di un provvedimento provvisorio che disponga, a favore dell'odierna ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA con valutazione positiva del servizio prestato in diverse scuole statali della provincia di Messina come ausiliario dall'anno scolastico 2017/18 sino all'anno scolastico 2020/21, indicato in domanda e inizialmente riconosciuto dall'Amministrazione scolastica, e con connessa attribuzione del relativo punteggio, come previsto dall'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021, e del punteggio che avrebbe maturato a seguito della supplenza poi revocata.

Si ritiene indispensabile la concessione di un provvedimento cautelare stante il rischio di un danno grave ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire nelle more della definizione del giudizio di merito. Soprattutto se si tiene conto del fatto che le predette



graduatorie vengono aggiornate con cadenza triennale, dando così la possibilità ad ogni candidato di incrementare il proprio punteggio (e, quindi, di scalare la posizione) portando alla valutazione del MIUR nuovi ed ulteriori titoli e/o periodi di servizio non precedentemente valutati.

Ciò posto, la ricorrente chiede che venga disposta, con provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, l'iscrizione immediata nelle graduatorie predette tenendo conto del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2017/18 e sino all'anno scolastico 2020/2021 in diverse scuole della provincia di Messina, riconoscendole, quindi, provvisoriamente il corrispondente punteggio e disponendone il riposizionamento all'interno delle graduatorie per cui è causa, sussistendone i presupposti.

Per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, si ritiene sicuramente sussistente in ipotesi il *fumus boni iuris*. Giacché la ricostruzione dei fatti è conforme allo stesso dettato del D.M. 50/2021, nonché alle interpretazioni giurisprudenziali di merito prevalenti del Tribunale di Ragusa.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si ritiene sussistente anche questo requisito, dato che con l'attuale punteggio attribuito alla sig.ra Rudilosso, questa si trova collocata oltre la posizione n°4381 per il profilo di Assistente Amministrativo e oltre la posizione n°3591 per i profili di Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico, senza possibilità alcuna di poter ricevere incarichi da parte dell'amministrazione scolastica. Invece, con la corretta valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome sopra meglio specificato, la ricorrente andrebbe a posizionarsi nelle prime mille posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo e nelle prime quattrocento posizioni nel profilo di Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico, in pratica in posizione utile per ottenere il conferimento di incarichi provvisori che andrebbero, altresì, ad accrescerne sia il bagaglio professionale che il punteggio complessivo per le prossime revisioni triennali delle graduatorie, come confermato dal fatto che l'odierna ricorrente era stata convocato ed aveva già stipulato un contratto di supplenza nello scorso mese di novembre 2023; diversamente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente non potrebbe ricevere incarichi e verrebbe ingiustamente scavalcata dagli altri soggetti iscritti, i quali andrebbero ad accrescere il proprio punteggio a discapito della legittima richiesta dell'odierna ricorrente. Non vi è dubbio, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto alla valutazione di tale servizio durante il tempo occorrente per la conclusione del procedimento comporterebbe un irreparabile e grave pregiudizio per la ricorrente, cui si può ovviare solamente con l'emissione di un provvedimento d'urgenza, tra l'altro previsto dallo stesso Decreto Ministeriale n°50/21 all'art.8, comma 4.

Inoltre, preme evidenziare che la perdita di chances, nel caso di mancata emissione di un provvedimento urgente non comporterebbe solo un pregiudizio economico per l'odierna ricorrente ma anche il venir meno, non integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, di occasioni di incremento del bagaglio professionale della ricorrente e, soprattutto, del connesso punteggio in seno alla graduatoria di III Fascia. In tal senso si è espresso il Tribunale di Ragusa con numerose ordinanze cautelari (Vedasi allegato n°7, 9, 10 e 12).

In connessione diretta ai superiori motivi, di certo va riconosciuto all'odierna ricorrente anche il punteggio che sarebbe maturato



per la supplenza che avrebbe dovuto ricoprire dal 06.11.2023 e sino al 31.12.2023, poi revocatale.

Si tenga conto, per tale riconoscimento, che il *periculum in mora* risiede anche nel fatto che la prossima revisione delle graduatorie triennali di Terza fascia ATA avverrà nel mese di aprile 2024, per cui senza un provvedimento cautelare difficilmente l'odierna ricorrente potrà inserire il punteggio che avrebbe maturato in base alla supplenza revocatale per un'interpretazione erronea del bando da parte del MIM.

Pertanto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Rudilosso Giovanna, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI MESSINA – GIUDICE DEL LAVORO

-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza ex art. 151 c.p.c.;

-In via cautelare, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, ai sensi dell'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto di valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/2018 sino all'anno scolastico 2020/2021, con l'attribuzione del corrispondente punteggio di 11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 11,82 per il profilo di Guardarobiere e di 11,82 per il profilo di Collaboratore Scolastico, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, come meglio spiegato in parte narrativa;

-Sempre in via cautelare ed in conseguenza all'accoglimento della superiore domanda principale, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente il riconoscimento del punteggio che l'odierna ricorrente avrebbe maturato a seguito della supplenza revocatale e pari a punto 0,20 per il profilo di Assistente Amministrativo [in base all'allegato A/1, punto B), comma 8)], punti 0,30 per il profilo di Guardarobiere [in base in base all'allegato A/3, punto B), comma 6)] e punti 1 per il profilo di Collaboratore Scolastico [in base all'allegato A/5, punto B), comma 4.1)], in modo da poterlo riportare nella prossima domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, che avverrà nel mese di aprile 2024;

-Nel merito, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Rudilosso Giovanna alla valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/18 sino all'anno scolastico 2020/21 presso diversi istituti scolastici della provincia di Messina, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, dell'allegato A/3, punto B), comma 6) per il profilo di Guardarobiere e dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, del D.M. n°50 dello 03.03.2021;



-Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (di 11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 11,82 per il profilo di Guardarobiere e di 11,82 per il profilo di Collaboratore) rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024;

-In conseguenza all'accoglimento della domanda principale di riconoscimento del servizio Asacom come sopra indicato, condannare in via definitiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla Rudilosso Giovanna anche il punteggio che ella avrebbe maturato a conclusione della supplenza per l'incarico di Collaboratore Scolastico presso l'I.C. "Militi" dal 06.11.2023 al 31.12.2023, pari a punti 0,20 per il profilo di Assistente Amministrativo [in base all'allegato A/1, punto B), comma 8)], punti 0,30 per il profilo di Guardarobiere [in base in base all'allegato A/3, punto B), comma 6)] e punti 1 per il profilo di Collaboratore Scolastico [in base all'allegato A/5, punto B), comma 4.1)];

-In conseguenza all'accoglimento della domanda principale di riconoscimento del servizio Asacom come sopra indicato, condannare altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire all'odierna ricorrente il danno derivante dalla illegittima correzione del punteggio, quantificato in € 3.000,00, ossia pari alla retribuzione complessiva per la figura di Collaboratore Scolastico per il periodo di durata della supplenza (dal 06.11.2023 e sino al 31.12.2023), attesa la conseguente illegittimità del provvedimento Prot. n°0015548 del 13.11.2023 conseguente al provvedimento di correzione Prot. n°15453 del 10.11.2023, ovvero quell'altra maggio o minore benvisa al Tribunale Adito.

- Si producono: 1) Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024; 2) Copia ricevuta SAP; 3) Copia della graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III Fascia personale ATA, pubblicata in data 30.08.2021; 4) Copia della nota Prot. n°0015453 del 10.11.2023, l'I.C. "Militi" di Messina; 5) Copia risoluzione del contratto di supplenza; 6) Copia delle Ordinanze della Corte di Cassazione n°27729 e 27746 del 2023; 7) Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; 8) Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; 9) Copia di n° 2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; 10) Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; 11) Copia sentenza del Tribunale di Ragusa n°1194/2021; 12) Ordinanze cautelari del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, degli anni 2021, 2022 e 2023 su casi analoghi; 13) Copia della Sentenza del Tribunale di Ragusa n°603/2023; 14) Copia delle Sentenze del Tribunale di Ragusa n°739, 740 e 741 del 2023; 15) Copia del D.M. n°50/2021, con tabelle di valutazione allegate; 16) Autocertificazione dei servizi resi dalla ricorrente; 17) Autocertificazione sul reddito della ricorrente.

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma nessun contributo va versato essendo la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore ad € 38.514,03.



Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore dei difensori ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica/Messina, 27.11.2023

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(Ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio prestato a titolo di ausiliario, quale socio-lavoratore di diverse cooperative, dall'A.S. 2017/18 all'A.S. 2020/2021;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nei seguenti profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico inseriti nelle graduatorie di III Fascia ATA per la prov. di Messina per il triennio 2021-2024.

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. «Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».

CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, «...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...»;

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia



acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE,

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica/Messina, 27.11.2023

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco»;

Che il Tribunale di Messina apriva *sub* procedimento cautelare iscritto al R.G. n°6175-1/2023;

Che il Tribunale di Messina emetteva provvedimento di fissazione udienza, sia per il procedimento di merito che per quello cautelare, fissandola per la data del 09.1.2024;

Che tale provvedimento, in uno col ricorso sopra riportato e la procura in esso contenuta veniva



regolarmente notificato al Ministero resistente;

Che il Ministero resistente si costituiva nei termini, contestando quanto chiesto dall'odierna ricorrente;

Che all'udienza del 09.1.2024, il Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, sollevava d'ufficio l'incompetenza territoriale (Vedasi allegato C), rinviando quindi all'udienza cartolare del 20.2.2024 sulla questione ed invitando le parti a depositare eventuali memorie in merito;

Che lo scrivente procuratore depositava nei termini concessi sia la memoria (Vedasi allegato A27 e B6), nonché note per le udienze cartolari del procedimento di merito e cautelare (Vedasi allegati A28 e B7);

Che in data 26.2.2024 il Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, emetteva l'Ordinanza n°2139/2024 con la quale statuiva la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Barcellona P.G., ove si trova la sede della scuola in cui l'odierna ricorrente aveva assunto la supplenza poi revocata, come spiegato nel ricorso integralmente sopra riportato (Vedasi allegato D), concedendo giorni 30 per la riassunzione.

Ritenuto che la sig.ra Rudilosso Giovanna ha interesse a riassumere la causa avanti al Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro, come individuato dal Tribunale di Messina, al fine di ottenere l'assegnazione in proprio favore del punteggio di 11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 11,82 per il profilo di Guardarobiere e di 11,82 per il profilo di Collaboratore Scolastico, per il servizio reso come Asacom presso le scuole pubbliche negli A.A.S.S. dal 2017/18 al 2020/21, nonché il punteggio di 0,20 per il profilo di Assistente Amministrativo [in base all'allegato A/1, punto B), comma 8)], e di 0,30 per il profilo di Guardarobiere [in base in base all'allegato A/3, punto B), comma 6)] e di 1 per il profilo di Collaboratore Scolastico [in base all'allegato A/5, punto B), comma 4.1)] in conseguenza dell'illegittima revoca della supplenza assunta in data 06.11.2023, nonché la rideterminandone del proprio posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 per la provincia di Messina e quindi impugnare le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per la provincia di Messina, per i motivi indicati nell'originario iscritto al R.G. n°6175/2023 del Tribunale di Messina, sopra integralmente riportato e trascritto ed al quale integralmente si rinvia e nel quale si insiste;

Che, in attesa dell'emissione della sentenza di merito, la sig.ra Rudilosso ha anche interesse ad ottenere un provvedimento di cautelare per i motivi meglio spiegati nel ricorso introduttivo, sopra integralmente riportato e trascritto e nel quale si insiste;

Che in ipotesi ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza *ex art.151 c.p.c.*, ai fini della notifica mediante pubblicazione del presente ricorso sul sito del Ministero resistente.

ED IN DIRITTO

I) Sulla domanda di riconoscimento del servizio prestato come ausiliario presso le scuole della provincia



di Messina al fine dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA.

Gli atti impugnati sono illegittimi e meritevoli di annullamento per le ragioni meglio indicate in seno al ricorso originario iscritto al R.G. n°6175/2023 del Tribunale di Messina, sopra integralmente riportato e trascritto ed al quale integralmente si rinvia.

II) Sulla domanda di tutela cautelare *ex* artt. 700 e 669 *terdecies* c.p.c.

A norma degli artt. 700 e 669 *terdecies* c.p.c. qualora il ricorso sia assistito da sufficiente *fumus boni iuris* ed il ricorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso il Tribunale può adottare tutte le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione stessa. Si tanga conto che nelle more della definizione del presente giudizio nel merito, alla ricorrente è preclusa la possibilità di ottenere incarichi presso le scuole, non potendo così ottenere né la connessa retribuzione né, soprattutto, la possibilità accrescere il proprio punteggio in seno alle graduatorie per cui è causa (danno, quest'ultimo, che non può trovare giusto ristoro economico per equivalente).

Nel caso a mani, il ricorso è fondato, per quanto esposto nel ricorso originario iscritto al R.G. 6175/2023 del Tribunale di Messina, Sez. lavoro, e nella connessa domanda cautelare, sopra integralmente riportati e trascritti ed al quale si rimanda espressamente.

Frattanto, la persistente efficacia degli atti impugnati è causa di grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito.

Infatti, per effetto degli atti impugnati la Sig.ra Rudilosso si trova nella la posizione n°4381 per il profilo di Assistente Amministrativo e oltre la posizione n°3591 per i profili di Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico e, quindi, in posizione del tutto inutile alla assegnazione di incarichi di supplenza da parte dell'amministrazione scolastica, mentre invece, ove fosse stato correttamente valutato il servizio da essa prestato ed attribuito il punteggio per l'effetto spettante, essa si sarebbe posizionata nelle prime mille posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo e nelle prime quattrocento posizioni nel profilo di Guardarobiere Collaboratore Scolastico, in posizione utile per il conferimento di incarichi provvisori, come provato dal fatto che nel mese di novembre 2023 aveva ottenuto una supplenza breve presso l'Istituto Scolastico Militi di Barcellona P.G., poi illegittimamente revocata.

Essa, quindi, non solo non può lavorare, non godendo quindi della relativa retribuzione, ma non può maturare nemmeno ulteriore servizio valutabile, come spiegato anche nel ricorso sopra indicato ed al quale si rimanda integralmente.

In connessione diretta ai superiori motivi, di certo va riconosciuto all'odierna ricorrente anche il punteggio che sarebbe maturato per la supplenza che avrebbe dovuto ricoprire dal 06.11.2023 e sino al 31.12.2023,



poi revocatale.

Si tenga conto, per tale riconoscimento, che il *periculum in mora* risiede anche nel fatto che la prossima revisione delle graduatorie triennali di Terza fascia ATA avverrà nel mese di maggio 2024, per cui senza un provvedimento cautelare difficilmente l'odierna ricorrente potrà inserire il punteggio che avrebbe maturato in base alla supplenza revocatale per un'interpretazione erronea del bando da parte del MIM.

Ricorrono, quindi, i presupposti perché Codesto Tribunale adotti ogni misura cautelare più utile a tutelare le ragioni della ricorrente nelle more della decisione del giudizio nel merito, se del caso ordinando l'attribuzione con riserva del punteggio illegittimamente negato ovvero, in subordine, disponendo il riesame dei titoli di servizio illegittimamente non valutati.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Rudilosso Giovanna, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. – GIUDICE DEL LAVORO

-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza *ex art.* 151 c.p.c.;

-In via cautelare, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita *altera parte*, che disponga, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, ai sensi dell'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto di valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/2018 sino all'anno scolastico 2020/2021, con l'attribuzione del corrispondente punteggio di 11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 11,82 per il profilo di Guardarobiere e di 11,82 per il profilo di Collaboratore Scolastico, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, come meglio spiegato in parte narrativa;

-Sempre in via cautelare ed in conseguenza all'accoglimento della superiore domanda principale, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita *altera parte*, che disponga, a favore della ricorrente e sussistendone i presupposti, il riconoscimento del punteggio che l'odierna ricorrente avrebbe maturato a seguito della supplenza revocatale e pari a punto 0,20 per il profilo di Assistente Amministrativo [in base all'allegato A/1, punto B), comma 8)], punti 0,30 per il profilo di Guardarobiere [in base in base all'allegato A/3, punto B), comma 6)] e punti 1 per il profilo di Collaboratore Scolastico [in base all'allegato A/5, punto B), comma 4.1)], in modo da poterlo riportare nella prossima domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il



triennio 2024-2027, che avverrà nel mese di maggio 2024;

-Nel merito, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Rudilosso Giovanna alla valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/18 sino all'anno scolastico 2020/21 presso diversi istituti scolastici della provincia di Messina, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, dell'allegato A/3, punto B), comma 6) per il profilo di Guardarobiere e dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, del D.M. n°50 dello 03.03.2021;

-Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (di 11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 11,82 per il profilo di Guardarobiere e di 11,82 per il profilo di Collaboratore) rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024;

-In conseguenza all'accoglimento della domanda principale di riconoscimento del servizio Asacom come sopra indicato, condannare in via definitiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla Rudilosso Giovanna anche il punteggio che ella avrebbe maturato a conclusione della supplenza per l'incarico di Collaboratore Scolastico presso l'I.C. "Militi" dal 06.11.2023 al 31.12.2023, pari a punti 0,20 per il profilo di Assistente Amministrativo [in base all'allegato A/1, punto B), comma 8)], punti 0,30 per il profilo di Guardarobiere [in base in base all'allegato A/3, punto B), comma 6)] e punti 1 per il profilo di Collaboratore Scolastico [in base all'allegato A/5, punto B), comma 4.1)];

-In conseguenza all'accoglimento della domanda principale di riconoscimento del servizio Asacom come sopra indicato, condannare altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire all'odierna ricorrente il danno derivante dalla illegittima correzione del punteggio, quantificato in € 3.000,00, ossia pari alla retribuzione complessiva per la figura di Collaboratore Scolastico per il periodo di durata della supplenza (dal 06.11.2023 e sino al 31.12.2023), attesa la conseguente illegittimità del provvedimento Prot. n°0015548 del 13.11.2023 conseguente al provvedimento di correzione Prot. n°15453 del 10.11.2023, ovvero quell'altra maggior o minore benvista al Tribunale Adito.

- Si producono: **A)** Copia del fascicolo di parte del merito della causa iscritta al R.G. n°6175/2023 del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro [contente: A1) Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024; A2) Copia ricevuta SAP; A3) Copia della graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III Fascia personale ATA, pubblicata in data 30.08.2021; A4)



Copia della nota Prot. n°0015453 del 10.11.2023, l'I.C. "Militi" di Messina; A5) Copia risoluzione del contratto di supplenza; A6) Copia delle Ordinanze della Corte di Cassazione n°27729 e 27746 del 2023; A7) Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; A8) Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; A9) Copia di n° 2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; A10) Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; A11) Copia sentenza del Tribunale di Ragusa n°1194/2021; A12) Ordinanze cautelari del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, degli anni 2021, 2022 e 2023 su casi analoghi; A13) Copia della Sentenza del Tribunale di Ragusa n°603/2023; A14) Copia delle Sentenze del Tribunale di Ragusa n°739, 740 e 741 del 2023; A15) Copia del D.M. n°50/2021, con tabelle di valutazione allegate; A16) Autocertificazione dei servizi resi dalla ricorrente; A17) Autocertificazione sul reddito della ricorrente; A18) Attestazione di conformità; A19) Nota di iscrizione a ruolo; A20) Procura; A21) Ricorso Rudilosso; A22) Deposito atti notificati; A23) Ricevuta accettazione notifica ricorso di merito; A24) Ricevuta consegna notifica ricorso di merito; A25) Attestazione di avvenuta pubblicazione ex art.151 c.p.c.; A26) Note per l'udienza di merito dello 09.1.2024; A27) Memorie per l'udienza merito del 20.2.2024; A28) Note per l'udienza di merito del 20.2.2024]; **B)** Copia del fascicolo di parte della fase cautelare della causa iscritta al R.G. n°6175-1/2023 [contenente: B1) Deposito atti notificati; B2) Ricevuta accettazione notifica ricorso cautelare; B3) Ricevuta consegna notifica ricorso cautelare; B4) Attestazione di avvenuta pubblicazione del ricorso cautelare; B5) Note per l'udienza cartolare della fase cautelare del 09.1.2024; B6) Memorie per l'udienza cautelare del 20.2.2024; B7) Note per l'udienza cartolare per la fase cautelare del 20.2.2024]; **C)** Copia dell'ordinanza del 10.1.2024; **D)** Copia dell'ordinanza n°2139/2024 del 26.2.2024; **E)** Autocertificazione del reddito aggiornata al 27.2.2024;

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma nessun contributo va versato essendo la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore ad € 38.514,03.

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore dei difensori ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica/Barcellona P.G., 27.2.2024

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio prestato a titolo di ausiliario, quale socio-lavoratore di diverse cooperative, dall'A.S. 2017/18 all'A.S. 2020/2021;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nei seguenti profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico inseriti nelle graduatorie di III Fascia ATA per la prov. di Messina per il triennio 2021-2024.

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. *«Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».*

CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, *«...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...»;*

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il



destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE,

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Modica/Barcellona P.G., 27.2.2024

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

